

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE □ - “FIAB AMICI DELLA BICICLETTA DI SIENA □ - FRANCO BACCONI”

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, della Legge 383/2000, della Legge Regionale 42/2002 e successive modificazioni, è costituita un'associazione di promozione sociale non riconosciuta e senza fini di lucro denominata ***“FIAB AMICI DELLA BICICLETTA di SIENA - FRANCO BACCONI”*** .

Articolo 2

L'associazione ha la propria sede sociale in SIENA, presso Comitato Associazioni Sportive Senesi in Siena - Via Giuseppe Di Vittorio n. 12, 53100.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario, apolitico, autonomo e pluralista e si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.

L'associazione non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. La durata è a tempo indeterminato.

Scopo dell'associazione è la diffusione del cicloturismo e della pratica della bicicletta quale mezzo di locomozione semplice, economico ed ecologico, l'istituzione delle aree pedonali, la creazione di piste ciclabili e la promozione di itinerari turistici al fine di valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4

L'associazione per il perseguimento delle finalità di cui all'art.3, intende:

1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;

2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;

3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;

4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;

5) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;

6) elaborare, autonomamente o in collaborazione o in convenzione con enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture;

7) organizzare convegni, mostre, cicli di film, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

8) editare e pubblicare la rivista "*Il Ciclone*" e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;

9) ottenere per i propri Soci, speciali facilitazioni ed agevolazioni in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta e nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;

10) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Articolo 5

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'importo delle quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate per particolari scopi promozionali che il Consiglio Direttivo stesso può individuare. I minori di anni 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. I soci prendono parte alle attività dell'Associazione e pagano la quota annuale fissata ogni anno. Il socio, sottoscrivendo la quota sociale, dichiara di accettare il presente Statuto. L'impegno è annuale e si intende rinnovato di anno in anno con il versamento della quota sociale.

Articolo 7

Tutti i soci, possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota sociale non può essere ceduta a terzi, non è rivalutabile, non può essere trasmessa agli eredi, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non viene restituita in caso di recesso.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

a) recesso o morte del socio;

b) mancato pagamento della quota sociale, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;

c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota sociale annua versata.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci, che deciderà in forma definitiva.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vicepresidente;

e) Il Collegio dei revisori.

Articolo 10

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e dare le linee programmatiche all'associazione.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

In ogni caso dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

E' inoltre indetta ad iniziativa del Presidente e convocata entro 60 giorni dall'accertata decadenza della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali è stata convocata.

L'assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviare a tutti i soci almeno 15 giorni prima della sua effettuazione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L'assemblea prima di iniziare, deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell'associazione e il Segretario, può essere anche il Segretario dell'associazione.

Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte nel libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite il sito internet dell'Associazione.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri in numero dispari, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva elegge nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite comunicazione scritta almeno 15 giorni prima. Potrà riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga fatta esplicita richiesta da un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

Sono nello specifico, compiti del Consiglio Direttivo:

- la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dei soci e curare gli affari di ordine amministrativo;
- la programmazione e la gestione del programma sociale, tra cui l'attività annuale per manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta dell'associazione;
- l'individuazione delle date delle assemblee ordinarie e la convocazione delle assemblee straordinarie quando le reputi necessarie e ne venga fatta richiesta da almeno il 10% dei soci.

- la decisione di tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i soci e che non siano di competenza dell'assemblea.
- la definizione dell'importo delle quote di adesione per l'anno sociale seguente.
- l'attuazione, autonomamente o in collaborazione o in convenzione con enti pubblici ed organismi privati, di studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture.
- la gestione della redazione e pubblicazione della rivista "*Il Ciclone*" ed altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Articolo 12

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buona andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate in bilancio e non approvate dall'assemblea ordinaria e straordinaria.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso terzi in particolare il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, mentre gli altri soci non assumono tale obbligo.

Articolo 13

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e ha il compito di conservare gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea dei soci, è formato da tre componenti di età maggiore di anni 18.

I revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione e, qualora rilevino irregolarità amministrative, devono comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.

I revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Articolo 14

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 15

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti;

- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

- beni mobili e immobili di proprietà della stessa;

- eccedenze degli esercizi annuali;

- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;

- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;

- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 16

L'esercizio sociale si svolge da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il rendiconto economico finanziario e il documento economico di previsione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il rendiconto economico finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il documento deve essere discusso e approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui si fa riferimento. Successivamente all'approvazione ne sarà data ampia informazione e pubblicazione utilizzando tutti gli strumenti necessari.

Il rendiconto economico finanziario evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal rendiconto economico finanziario consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 17

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria su proposta del Presidente e del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di almeno la metà dei soci, con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 18

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Sullo scioglimento dell'associazione, qualora per tre successive convocazioni a distanza di almeno 15 giorni l'una dall'altra non fosse raggiunto il quorum dei soci presenti, alla quarta convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà a maggioranza dei presenti. Questa eventualità dovrà essere menzionata nell'avviso di convocazione.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o finalità di pubblica utilità.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Testo approvato nell'Assemblea straordinaria dell'Associazione "FIAB Amici della Bicicletta di Siena – Franco Bacconi" del 22 marzo 2014.